



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

**DECRETO
RETTORALE**

Numero, data e protocollo della registrazione.

OGGETTO: procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240

IL RETTORE

- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.02.2001 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed in particolare l'art. 42, comma 1, punto d) che abroga le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in vigore dal 24 maggio 2016 e operativo dal 25 maggio 2018;
- VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2002 che ha stabilito un versamento a carico del candidato a parziale ristoro delle spese di segreteria, determinando gli importi;
- VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 12 gennaio 2005 avente ad oggetto: "Procedure concorsuali: restituzione di documentazione";
- VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, art. 24 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 242/2011 avente ad oggetto "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010";
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 243/2011 avente ad oggetto "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010";
- VISTO il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 499 dell'11/10/2016;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 855/2015 avente ad oggetto "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTA la Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Udine;
- VISTA la nota rettorale prot. n. 23576 del 12.12.2013 avente ad oggetto "disposizioni in merito al finanziamento esterno per i posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 del Legge 30.12.2010, n. 240";
- VISTA la convenzione tra l'Università degli Studi di Udine e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, stipulata in data 12/04/2018;
- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche del 05/09/2018 con cui si richiede l'attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/10, di durata triennale,



per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, a valere sui fondi della convenzione sopra citata;
CONSIDERATO che la delibera del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche sopra citata prevede un'eventuale proroga, per soli due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte ed eventuale futuro reperimento di adeguati finanziamenti a copertura dell'ulteriore biennio;
VISTE le deliberazioni autorizzative del Senato Accademico del 23/10/2018 e del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2018;
ACCERTATA l'opportunità di far fronte alla necessità di coprire tale posto dando immediatamente corso all'emanazione del bando,

D E C R E T A

Articolo 1

È indetta una selezione pubblica, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240, sulla base delle seguenti specifiche:

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche Settore concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

Profilo: Settore scientifico disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale

Durata del contratto: tre anni, prorogabile per soli due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte ed eventuale futuro reperimento di adeguati finanziamenti a copertura dell'ulteriore biennio

Regime di impegno: a tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore

Progetto di ricerca:

Ricerca di nuova fisica oltre il modello standard con acceleratori

Il progetto riguarderà temi di fisica sperimentale con particolare riguardo alla progettazione dei vari aspetti scientifici e partecipazione a esperimenti ai moderni acceleratori, allo sviluppo di sistemi di rivelazione, a studi di natura fenomenologica, alla simulazione e all'analisi di dati raccolti.

Durata del programma di ricerca: triennale

Docente responsabile: Prof. Andrea Vacchi, professore Straordinario a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Udine, settore concorsuale 02/A1, settore scientifico-disciplinare FIS/01

Funzioni specifiche e obiettivi assegnati:

il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito del settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale con particolare riferimento alla preparazione delle varie fasi sperimentali, allo sviluppo di sistemi di rivelazione, a studi di natura fenomenologica, alla simulazione e all'analisi di dati in esperimenti di fisica nucleare e subnucleare ai moderni acceleratori.

Attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti:

il vincitore dovrà garantire l'impegno didattico nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 e, più precisamente, all'interno di corsi di Fisica generale e Sperimentale. Il numero totale indicativo di ore annuo è 60, in base a quanto stabilito in sede di programmazione didattica. Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica integrativa e di servizio agli studenti.



Struttura sede dell'attività:

Le attività di ricerca saranno svolte prevalentemente presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Udine. Il ricercatore potrà eventualmente svolgere parte delle attività presso altre istituzioni, in base alle specifiche esigenze del progetto, tenuto conto delle collaborazioni scientifiche già in atto sui temi del progetto.

Numero massimo pubblicazioni da presentare: dodici

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri, in possesso del seguente requisito negli ambiti disciplinari e di ricerca:

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente

La verifica dei requisiti sopra citati viene effettuata dalla commissione giudicatrice.

Non sono ammessi a partecipare alle valutazioni comparative:

- i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato presso le Università italiane, ancorché cessati dal servizio;

- i soggetti i quali abbiano usufruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l'Ateneo di Udine o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata complessiva di tre anni prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o siano legati da rapporto di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto (<http://www.uniud.it/cercapersone.htm?struttura=107383>) ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (<http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/organi/composizione.htm>);

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3;

- coloro che abbiano riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Ateneo che ha indetto il bando, l'applicazione della decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3 ovvero la destituzione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Rettore e notificata all'interessato.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro.

Articolo 3

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla valutazione comparativa va redatta obbligatoriamente secondo lo schema di cui all'allegato "A" per i candidati italiani – allegato "B" per i candidati stranieri, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura.

La domanda dovrà essere indirizzata all'Università degli Studi di Udine – Direzione Risorse umane e affari generali – Ufficio Personale Accademico - Concorsi – Via Palladio 8, 33100 Udine.



La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- consegna all'Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì orario 9.00-11.30);
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- invio tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutti gli allegati saranno firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o Adobe PDF. In caso di firma autografa scansionata la casella di Posta Elettronica Certificata sarà quella propria del candidato.

Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.

Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.

La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all'elenco delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.

Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Il candidato riconosciuto disabile deve specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, ai sensi della legge 05/02/1992, n.104.

Il candidato è tenuto a versare un contributo pari a € 20 sul Conto corrente bancario n. 000040469443 (ABI 02008 CAB 12310 CIN R IBAN IT23R0200812310000040469443 BIC UNCRITM1UN6) presso l'UNICREDIT BANCA Spa - Udine, intestato all'Università degli Studi di Udine, indicando obbligatoriamente la causale: "Contributo selezione - settore concorsuale ...".

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione.

Nella domanda il candidato deve indicare il recapito per le comunicazioni relative al concorso. Nel caso in cui il candidato indichi come recapito una casella di Posta Elettronica Certificata tutte le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate a tale indirizzo.

Ogni eventuale variazione del recapito deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili con colpa grave all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione allegata alla domanda sarà sottoposta a valutazione ai sensi dell'art. 7 del bando.

Il candidato allega alla domanda:

- 1) fotocopia di documento di identità;
- 2) fotocopia del codice fiscale;
- 3) curriculum redatto in conformità all'allegato "D" del presente bando, sottoscritto e completo dei seguenti allegati:
 - a) elenco dei titoli,
 - b) elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute,



- c) elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione (nel limite massimo di dodici come previsto dall'art. 1 del bando);
- 4) documenti, titoli che il candidato ritenga utile allegare ai fini della selezione;
- 5) pubblicazioni di cui al punto 3) lettera c), allegate ai fini della selezione (nel limite massimo di dodici come previsto dall'art. 1 del bando);
- 6) la ricevuta del versamento di € 20;
- 7) informativa e consenso al trattamento dei dati (Allegato E) ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del bando.

Qualora la domanda sia trasmessa in formato cartaceo, la stessa, assieme al curriculum, ai documenti e ai titoli e pubblicazioni presentati, saranno prodotti anche su supporto ottico (ad es. CD) o elettronico (ad es. chiavetta di memoria USB) in formato PDF/A o Adobe PDF. Il candidato dichiarerà, sotto sua propria responsabilità, la corrispondenza di quanto così trasmesso con la documentazione cartacea.

Non è consentito presentare gli allegati alla domanda sotto forma di link a file residenti su servizi di "storage/file sharing on-line" o pagine web.

Gli atti e i documenti formati all'estero da autorità estere vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono:

- produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale (anche se prodotti in formato PDF/A o Adobe PDF) mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando l'allegato C;
- in alternativa, il possesso dei titoli sarà dimostrato tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà compilando il curriculum conformemente all'allegato D.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, questa Amministrazione non accetta certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane in ordine a stati, qualità personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando, né sarà ammessa alcuna integrazione documentale.



Articolo 4 Pubblicazioni

Il candidato produce le pubblicazioni, nel numero massimo di dodici come previsto all'articolo 1 del presente bando, compresa la tesi di dottorato, in originale, oppure dichiarando che la copia è conforme (anche se prodotta in formato PDF/A o Adobe PDF) mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilando l'allegato "C".

Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di pubblicazione.

Saranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi di deposito previsti dalla legge 15.4.2004, n. 106. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione oppure da dichiarazione sostitutiva (allegato C) da allegare alla domanda.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite indicato, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra e nell'ordine riportato nell' "Elenco delle pubblicazioni presentate" dal candidato. Nel caso in cui il candidato non presenti tale elenco, in numero pari al limite di cui sopra, prendendo in considerazione le più recenti come data di pubblicazione.

Articolo 5 Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, sottoscritta e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università degli Studi di Udine con le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 6 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore previa designazione del Consiglio di Dipartimento proponente.

Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione all'Albo on-line dell'Ateneo.

Gli estremi di tale pubblicazione verranno indicati anche nel sito:

[https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato A](https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato-A)

Articolo 7 Valutazione

La selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo indicato in art. 1, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;



- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui all'art. 4 sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo indicato in art. 1, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d'autore, utilizza le pubblicazioni presentate dai candidati esclusivamente ai fini della presente procedura.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

L'esito della valutazione preliminare verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

Il punteggio massimo attribuibile a titoli e pubblicazioni è pari a 100 ed è così ripartito:

- titoli 30 punti
- pubblicazioni 70 punti

I candidati si presentano muniti di valido documento di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

La convocazione dei candidati ammessi alla discussione è notificata agli interessati non meno di venti giorni prima dello svolgimento della stessa, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite Posta Elettronica Certificata qualora sia stata indicata nella domanda dal candidato per le comunicazioni relative al concorso.

La data di svolgimento della discussione verrà inoltre resa pubblica per via telematica al sito:



<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato-A>

La mancata presentazione dei candidati alla suddetta convocazione sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà a rinunciare alla selezione.

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, dichiara il candidato vincitore e formula la graduatoria.

Articolo 8 Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni e dagli allegati agli stessi, dalla graduatoria finale e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con decreto. In caso contrario il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

Il decreto di approvazione atti, la relazione finale e la graduatoria finale sono resi pubblici all'Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo.

Entro sessanta giorni dalla approvazione atti, il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, che viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

È possibile scorrere la graduatoria finale per la sostituzione del vincitore solo in caso di mancata presa di servizio del medesimo.

Articolo 9 Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda avviene tramite invio postale al candidato che ne abbia fatto richiesta, trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione atti ed entro i successivi 30 giorni.

Le pubblicazioni presentate in originale di cui non sia stata richiesta la restituzione saranno inviate alle biblioteche di ateneo al fine di fornire un'ulteriore fonte di accrescimento del patrimonio librario dell'Ateneo.

Tutta la rimanente documentazione verrà eliminata secondo le disposizioni di legge.

Il candidato dovrà indicare all'atto della domanda se intende recuperare o meno la documentazione presentata.

Articolo 10 Documenti richiesti per la stipula del contratto

Il candidato chiamato riceve comunicazione del Rettore.

Se cittadino italiano o di altro Stato della Unione europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, deve far pervenire la seguente documentazione entro il termine stabilito dall'Amministrazione:

- 1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici alla data di scadenza del bando;
 - b) carichi giudiziali pendenti alla data di scadenza del bando;
 - c) la composizione del nucleo familiare;
 - d) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato, Enti locali, altre Amministrazioni pubbliche né enti privati o, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego.

Per tutto il periodo di durata del contratto il ricercatore, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, è collocato senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dall'ordinamento di appartenenza.



Se non appartenente ad uno Stato dell'Unione europea, il ricercatore deve presentare nel termine stabilito dall'Amministrazione, con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 445/2000, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti documenti:

- 1) Certificato di nascita.
- 2) Certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente Autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se soggiorna regolarmente in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti.
- 3) Certificato attestante la cittadinanza.
- 4) Certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici alla data di scadenza del bando.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il ricercatore è cittadino vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Articolo 11 Costituzione del rapporto di lavoro

Il rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il soggetto chiamato.

L'instaurazione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in tema di assunzioni del personale.

La prestazione in capo al ricercatore è quella indicata nell'art. 1 del bando.

La durata del contratto è di anni tre, prorogabile per soli due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte ed eventuale futuro reperimento di adeguati finanziamenti a copertura dell'ulteriore biennio.

Il trattamento economico annuo lordo è pari a € 34.898,06 corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

È previsto un periodo di prova di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte.

La sede di svolgimento delle attività del ricercatore è indicata nell'art. 1 del bando.

Il ricercatore presta la propria opera secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito della programmazione degli organi competenti. L'attività di ricerca è svolta sotto la direzione del responsabile del progetto di ricerca.

Il ricercatore è tenuto a rispettare le disposizioni interne in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale e di riservatezza, nonché le direttive del responsabile scientifico concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisito in occasione dello svolgimento della propria attività.

Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere annualmente autocertificato dal ricercatore e validato dal responsabile del progetto di ricerca o, in mancanza, dal direttore del Dipartimento. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue. Lo svolgimento dell'attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestato rispettivamente dal registro delle lezioni e dal registro degli impegni didattici.

Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del collegio di cui all'art. 10 della L. 240/2010.

Al ricercatore si applicano altresì le disposizioni dello Statuto dell'Università, ivi comprese quelle che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici.



Il rapporto di lavoro del ricercatore è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento può, con il consenso del ricercatore, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da una apposita commissione nominata dal rettore, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento.

In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Il ricercatore può recedere dal contratto dando all'Università preavviso di sessanta giorni. In mancanza di preavviso l'Università ha diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, è consentito il recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

Il rapporto di lavoro del ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:

- lo svolgimento del dottorato di ricerca;
- la titolarità di assegni di ricerca;
- la titolarità di borse di studio e di ricerca nonché di analoghi contratti a tempo determinato già stipulati presso questa o altre sedi universitarie;
- l'esercizio del commercio e dell'industria;
- lo svolgimento di attività libero-professionale;
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici mediante affidamento a titolo oneroso.

È consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi previa autorizzazione del rettore a seguito di parere del direttore del Dipartimento qualora gli stessi non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo e purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

In base alla vigente normativa in materia di dati personali, Reg. (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è funzionale alla gestione della procedura di selezione e dell'eventuale stipulazione del contratto di lavoro subordinato e gestione del conseguente rapporto con l'Università

Il trattamento dei dati personali, compresa l'archiviazione degli atti, è effettuato su supporto cartaceo o con l'ausilio di strumenti informatici. Le informazioni sono comunicate, messe a disposizione o condivise ai sensi di Legge con le Amministrazioni Pubbliche competenti in relazione alla posizione giuridico-economica dell'interessato.

L'interessato esprime il suo consenso compilando l'allegato E) alla domanda di partecipazione al quale si rinvia per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali.



**Articolo 13
Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvia De Liddo – Direzione Risorse umane e affari generali – Ufficio Personale accademico.

**Articolo 14
Pubblicità**

Il presente bando è pubblicato nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A e in quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.
L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Articolo 15
Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 30.12.2010, n. 240, i Decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 242 del 24.05.2011 e 243 del 25.05.2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2011, il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato emanato con Decreto Rettorale n. 499 dell'11/10/2016.
I termini maschili utilizzati nel presente bando si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa